


**AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE**  
**DI ROMA**  
**OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**



**Oggetto:** procedimento n° 78635/20

Il Sottoscritto, Giovanni AMADUCCI, nato a Boston (USA) il 1.3.64 e residente a Firenze con riferimento alla richiesta di archiviazione del procedimento in oggetto (trasmesso "per competenza territoriale" da Bergamo a Roma), notificata per posta e ricevuta presso il proprio domicilio il 21.5.21, ed avanzata dalla Dott.ssa Claudia TERRACINA presso la Procura della Repubblica di Roma, letti gli atti, produce i seguenti elementi di prova:

- 1) Sulla pagina del sito ANAC sezione "Missione" (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Autorita/ChiSiamo> , **allegato 1**) viene specificato che "Questa può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate".
  
- 2) E' di questi giorni notizia, riportata dal 'Corriere' di Brescia inerente ad un'indagine condotta dal Dott. Catananti dell'omonima Procura - e di cui il Sottoscritto non era assolutamente a conoscenza - in merito allo spargimento di "150mila tonnellate di liquami contaminati su 3.000 ettari di terreni agricoli in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna" ([https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/21\\_maggio\\_26/brescia-intercettazioni-shock-nell-inchiesta-fanghi-tossici-chissa-bimbo-che-mangia-questo-mais-f9fc8224-bdf3-11eb-a5e7-170774e96424.shtml](https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/21_maggio_26/brescia-intercettazioni-shock-nell-inchiesta-fanghi-tossici-chissa-bimbo-che-mangia-questo-mais-f9fc8224-bdf3-11eb-a5e7-170774e96424.shtml) , **allegato 2**), tutto ciò perfettamente in linea con quanto denunciato alla Procura di Bergamo al paragrafo 3 e 6 (<http://www.civitasdemocratica.it/2020/06/18/alla-procura-di-bergamo/>) in cui alla fine veniva fatta specifica richiesta di fare luce su chi abbia creato i presupposti "**in contrasto con la Cassazione, autorizzava lo smaltimento sui terreni agricoli di fanghi da depurazione pesantemente contaminati da sostanze tossiche**". Nel suddetto articolo di fine maggi scorso compaiono alcuni nomi come quello del presidente di Coldiretti Ettore Prandini, non indagato, e "**Fabio Rolfi** (assessore all'agricoltura di Regione Lombardia), l'onorevole **Guido Guidesi** (ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio)". Ad inizio anno era stato dedicato un ironico post all'ex Ministro dell'Agricoltura **Marco Centinaio**, questi del medesimo partito dell'on. Guidesi (<http://www.civitasdemocratica.it/2021/01/28/chen-tin-ayo/>).
  
- 3) A proposito di Coldiretti, come ricordato al paragrafo 4 dell'integrazione del



**Tribunale Ordinario di Roma**

**Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare**

**Ufficio 1**

*Piazzale Clodio, pal. A, piano 4°, st. n. 300-301-302, tel. 0638792226*

*PEC: gip\_03.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it*

**DECRETO DI ARCHIVIAZIONE**

Il Giudice per le Indagini Preliminari dott.ssa Paola Della Monica

Letti gli atti del procedimento penale di cui sopra nei confronti di

**Ignoti**

iscritto per il reato di cui all'art. 328 c.p. in Roma, accertato in data 18.06.2020

Persona offesa/opponente:

**AMADUCCI Giovanni, nato a Boston (USA), 01.03.1964**

Vista la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero,

- Letta l'opposizione

**OSSERVA**

1. Con denuncia/esposto in data 23 giugno 2020 Giovanni AMADUCCI chiedeva alla Procura della Repubblica di Bergamo di indagare in merito a fatti relativi ad un bando "Next Energy" edizione 2019, indetto da Terna, Cariplo Factory e Fondazione Cariplo; la denuncia era inviata anche al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, sul profilo relativo alla ritenuta irrivalenza di dichiarazioni rilasciate da un pubblico ministero agli organi di informazione, sulla vicenda in esame.

2. Il Pubblico Ministero, con articolata motivazione, ha chiesto l'archiviazione del procedimento.

Si riportano, di seguito, i passaggi rilevanti ai fini della decisione.

*<<[...] Con segnalazione presentata in data 23.6.2020 alla Procura della Repubblica presso Tribunale ordinario di Bergamo, trasmessa per competenza alla Procura di Roma, Amaducci Giovanni rappresentava che l'Autorità Nazionale Anticorruzione aveva proceduto ad archiviare, ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, la segnalazione concernente la richiesta di verificare la correttezza dello svolgimento del bando di selezione Next Energy edizione 2019 promosso dalla società Terna, dalla Cariplo Factory e dalla Fondazione Cariplo in data 5.5.2020.*

*Occorre, preliminarmente rilevare che dopo aver riferito in ordine a tale circostanza, il segnalante procedeva analizzando problematiche di grande impatto sociale, quali l'eccessivo carico di liquami da smaltire per i territori della Regione*

Lombardia dove si alleva "circa la metà dei suini", i legami tra industria agricola e potere politico, le conseguenze di una non corretta digitalizzazione sullo scambio di informazioni rilevanti quali ad esempio in materia di emergenza sanitario, la correlazione tra il virus del Covid-19, anche in assenza di letteratura scientifica certa, e la presenza di inquinamento, il massivo utilizzo di antibiotici nel settore delle zootecnie. Trattasi, tuttavia, di elementi che non appaiono strettamente connessi con l'eventuale omissione di un atto di ufficio perpetrata dall'ANAC in ordine alla valutazione di un bando di una società operante nel settore energetico. Invero, la segnalazione in atti non consente di attivare ulteriore attività investigativa in ordine al reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p., non ravvisandosi irregolarità nella procedura adottata dall'Autorità. In generale, ai fini della configurabilità del reato di omissione di atti di ufficio di cui al comma 1 dell'art. 328 cp vi è una "omissione" o ritardo di atti concernenti materie ben individuate dal legislatore (sicurezza, sanità igiene giustizia e ordine pubblico), in relazione alle quali l'Amministrazione assume il potere-dovere di immediato intervento. Non riguarda invece decisioni di autorità amministrative quali l'ANAC, in particolare in tema di vigilanza su società. Peraltro alcuna omissione è configurabile in quanto l'autorità comunque ha provveduto con una delibera che peraltro ha comunicato prontamente al segnalante. Né tantomeno si configura il secondo comma dell'art. 328 cp, che si realizza ove il privato, diretto titolare di un diritto soggettivo o interesse legittimo, all'interno di un procedimento Amministrativo, si trovi a dover diffidare la autorità amministrativa nella adozione di atti afferenti la propria posizione e a tale diffida la PA non risponda spiegando le ragioni del ritardo. E ciò in quanto da un lato, il denunciante non vantava alcuna posizione qualificata, dall'altro comunque una risposta l'ANAC la fornisce prima che venisse emessa alcuna diffida, precisando che il soggetto segnalato risulta una società quotata ed in quanto tale non soggetta alla vigilanza dall'Autorità. Invero, l'art. 2 bis precisando al co.2 lett. b) che la disciplina per le PA si applica anche alle società in controllo pubblico, definite dall'art. 2 lett. m) del D.lgs. 175/2016, esclude espressamente le società quotate, definite dalla successiva lett. p) come società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati. Quanto agli sversamenti e all'inquinamento, è lo stesso denunciante a rilevare come tale condotta, comunque non compiuta in territorio di competenza di questa Procura, ma che deve fare oggetto di specifiche indagini dove le singole condotte in violazione delle norme ambientali e della normativa sanitaria sia stata posta in essere, né l'ANAC è competente per i controlli in materia ambientale.

Non si ravvisa alcuna condotta penalmente rilevante nella decisione presa da ANAC.

Quanto alla vicenda riportata nell'articolo de Il Fatto Quotidiano del 15.1.2020, si rappresenta che l'articolo, redatto da un esperto in materia ambientale, lamenta che nell'art. 41 del DL 28 settembre 2018 n. 109, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione", così si preveda: 1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, i limiti dell'allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è:  $\leq 1.000$  (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione

955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008". Secondo l'autore, tale norma sarebbe in contrasto con la direttiva CE 2008/99/CE e sulla legge 68/15.

Si tratta quindi di un riferimento ad una norma di atto avente forza di legge, per il quale non possibile, essendo un atto avente valenza generale espressione di volontà politica e di alta amministrazione, che realizzi di per sé una condotta penalmente rilevante.

Per tutti i reati, non vi sono elementi sufficienti per procedere ad iscrizione di persone nel registro notizia di reato. Per poter procedere ad iscrizione, infatti, è necessario che a carico di un soggetto identificato emergano "specifici elementi indizianti" ovvero una piattaforma cognitiva che consente l'individuazione a suo carico degli elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato e l'indicazione delle fonti di prova (Cass. Sez. Un., 16/2000).>>

3. Avverso tale richiesta ha proposto opposizione Giovanni AMADUCCI; nell'atto di opposizione: (a) si segnala che (come da pagina del sito ANAC, sezione "Missione") compito specifico dell'ANAC è la <<prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate>>; (b) si riporta un articolo del "Corriere di Brescia" relativo ad una indagine della Procura della Repubblica avente ad oggetto lo spargimento di liquami contaminati su 3.000 ettari di terreni agricoli in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna; (c) si fornisce una lettura -indicando taluni fatti specifici- dell'assenza della Presidente di Terna il 20.1.2020 a Milano, ove avrebbe dovuto presiedere la Commissione giudicatrice del bando "Cariplo Next Energy", ipotizzando trattarsi di assenza non casuale e, piuttosto, motivata dalla necessità di <<non avvantaggiare>> esso AMADUCCI, per poi gestire in autonomia il progetto; (d) si menziona un articolo apparso su "Il Fatto Quotidiano" relativo a rilievi critici formulati dall'ANAC in merito a bozze di interventi normativi, in materia di anticorruzione; (e) si ricorda che in un (già menzionato) articolo di "Formiche.net" si era fatto cenno ad "Open Fiber" ed alle richieste di chiarimenti sul ruolo di Enel, già inoltrate alla Procura della Repubblica, ed alla non rituale procedura di archiviazione, rimessa al vaglio della Procura di Perugia; (f) si evidenzia il differente approccio al tema della sicurezza nazionale da parte dell'esecutivo attuale (anno 2021) rispetto a quello del 2014.

Sulla base di tali notazioni l'opponente ha chiesto respingersi la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. ed ordinarsi il compimento della seguente attività investigativa: <<-procedere ad ulteriore verifica e/o alla eventuale formulazione dei capi di imputazione nei confronti delle persone copra citate al paragrafo 2, ai sensi della legge sugli ecreati; -procedere alla verifica di eventuali omissioni sulle modalità di partecipazione al bando "Next Energy" essendo questo stato indetto da un soggetto, indipendentemente se "società quotata", comunque di rilevanza strategica nazionale>>.

4. Tanto esposto si rileva che, ai sensi dell'articolo 410 co. 2 c.p.p. il giudice deve emettere de plano decreto di archiviazione allorché l'opposizione sia inammissibile e la notizia di reato infondata.

L'opposizione è inammissibile non solo quando sia stata presentata fuori termine, ovvero quando non siano state indicate investigazioni suppletive, ma anche quando queste ultime, pur indicate, vengano ritenute irrilevanti, non già sotto il profilo prognostico del loro esito, bensì per il difetto di incidenza concreta sul tema della decisione, in quanto appaiano finalizzate ad approfondire gli stessi temi di indagine già esaminati e giudicati inidonei a ritenere configurabile il reato denunciato (Cass. Sez. I, sent. 23687 del 10.6.2010).

5. Questo si ritiene sia il caso che, nella specie, ricorre; l'opponente, infatti, ha sostanzialmente chiesto la formulazione dell'imputazione in relazione ai fatti oggetto dell'articolo apparso sul "Corriere di Brescia" (menzionato sopra, al punto 3, lett. (b), nei confronti di soggetti indicati nell'articolo senza, peraltro, indicare condotte specifiche agli stessi attribuite; ha poi, relativamente al bando "Next Energy", reiterato la richiesta di verifica di eventuali omissioni, contestando le conclusioni alle quali è pervenuto il PM sul punto relativo alla decisività del dato costituito dal fatto che si trattava di società quotata.

In conclusione, non si tratta di indagini integrative e l'opposizione proposta dalla persona offesa deve quindi essere letta come una sollecitazione rivolta all'ufficio ad avvalersi dei poteri di controllo attribuitigli in ordine alla valutazione della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.

6. Ciò posto si rileva che, pur nella farraginosità della denuncia e degli atti integrativi, il PM ha colto gli unici aspetti di possibile interesse penale e, peraltro, di eventuale competenza degli uffici giudiziari romani, formulando la su riportata richiesta di archiviazione, che si ritiene di poter integralmente condividere, non apparendo configurabili gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 328 c.p., oggetto di iscrizione.

Nella specie l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio e, altresì, di svolgere ulteriori indagini, discende, come condivisibilmente indicato dal P.M., dalle seguenti considerazioni: (1) il reato non sarebbe neppure astrattamente configurabile rispetto a decisioni di autorità amministrativa, quale l'ANAC, in relazione ad attività di vigilanza su società; (2) l'ANAC ha, comunque, provveduto, con delibera comunicata al segnalante; (3) nel fornire risposta l'ANAC indicava che il soggetto segnalato era una società quotata e, dunque, come tale non soggetta alla vigilanza di detta Autorità.

7. In conclusione, in merito agli unici fatti astrattamente rientranti nella competenza di questo Ufficio, non si ravvisano omissioni atte ad integrare il reato di cui all'art. 328 c.p.

Quanto alle restanti segnalazioni si tratta o di segnalazioni formulate in termini assai astratti, o di vicende sulle quali non sussisterebbe competenza di questo Ufficio: è appena il caso di rilevare che il presente procedimento è stato iscritto per il solo reato di cui all'art. 328 c.p. a seguito di trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica di Bergamo, per la condotta dei rappresentati dell'ANAC.

Pertanto, posto che le richieste verifiche non appaiono utili, per le ragioni dette e che, nel merito, la richiesta di archiviazione è fondata deve, conseguentemente, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, disponendo l'archiviazione del procedimento.

P Q M

Visto l'art. 409 c.p.p.

DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione

DISPONE l'archiviazione del procedimento.

ORDINA la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

AUTORIZZA le parti all'estrazione di copia degli atti.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.

Roma, 21 novembre 2021

Il giudice per le indagini preliminari

Paola Della Monica

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, li 23/11/2021